

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto Habanera associazione culturale - APS

Verbale di Assemblea Straordinaria del 13 luglio 2019 .

L'anno **2019**, il giorno **tredici** del mese di **luglio**, alle ore **16.00**, presso la sede sociale in Via Scoglio della Meloria, 43 a Marina di Pisa, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale **HABANERA** (cod fisc 93036490501, p.iva 01396780502), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. **Stefano Cavallini**, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra **Patrizia Ascione**.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente oltre la metà dei soci aventi diritto di voto. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di **adeguarsi alle nuove normative che regolano gli Enti del Terzo Settore (ETS), adeguamento in scadenza il prossimo 2 agosto 2019, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106.**

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Per migliorare la consultazione viene distribuita una copia dello statuto con le modifiche da apportare di colore rosso.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea dopo ampia e approfondita disamina, con voto **unanime**, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

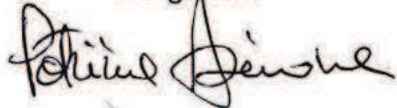
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore **19.30**, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Marina di Pisa, 13 luglio 2019

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

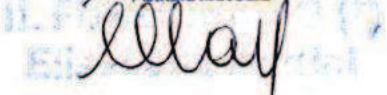
15 LUG. 2019

Il Presidente



Registrato 1697 SERIE III

(*) Firma autografa del Direttore Provinciale
Patrizia Muscarà



STATUTO

(modifiche da approvare in Assemblea per adeguamento alla Legge sugli ETS)

Definizione e finalità

Art. 1

L'Associazione di Promozione Sociale "Habanera", Ente del Terzo Settore (ETS), è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, a carattere volontario.

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività, riportate al seguente articolo, di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

Lo scopo dell'Associazione è la promozione e la **diffusione della cultura popolare europea ed extraeuropea in ogni sua forma, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, con riferimento alla lettera i) del co. 1,**

art. 5 Cts

Per conseguire queste finalità l'Associazione culturale potrà, anche avvalendosi della collaborazione di organismi e di Enti a ciò deputati e disponibili, creare, produrre, organizzare "eventi" tesi a favorire la partecipazione del pubblico al processo di diffusione della cultura, nonché favorire l'aggregazione sociale intorno a questo interesse.

Per raggiungere questi scopi, l'Associazione si attiverà con le seguenti iniziative

- organizzazione di cicli di conferenze su tematiche specifiche;
- produzione e organizzazione di concerti;
- produzione e organizzazione di teatro di figura;
- organizzazione di concorsi;
- produzione di eventi spettacolistici e organizzazione di rassegne;
- attività di tipo editoriali e radiofoniche;
- attività di, formazione, istruzione e ricerca per alunni e docenti.

Art. 3

Per la realizzazione dei fini sociali l'Associazione si avvale: di personale specializzato e retribuito; del contributo volontario degli associati secondo le loro attitudini e professionalità, ai quali è riconosciuta una retribuzione commisurata all'apporto effettivamente conferito.

I componenti del Consiglio Direttivo potranno essere retribuiti per le mansioni professionali svolte extra il loro ruolo istituzionale, che si intende a titolo gratuito.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

11a rate
incisione
originali di Pisa

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nonché il Codice Fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Dovranno espressamente dichiarare di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Art. 6

Entro trenta (30) giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame la domanda di ammissione, verificando che l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle stesse manifestazioni promosse dall'Associazione e controllarne l'andamento;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a chiedere la visura dei libri contabili e dei libri sociali, nonché di tutti i documenti inerenti la gestione dell'associazione, con le seguenti modalità: invio di una email all'indirizzo info@habanera.it, specificando nell'oggetto quali documenti vogliano controllare;
- a esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che hanno rinnovato la tessera almeno dieci (10) giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 8

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto, del regolamento interno e delle altre deliberazioni degli organi dell'Associazione, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione; hanno altresì facoltà di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

la
ate
Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli altri soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualche modo danni morali, economici e materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Patrizio Anzuino

Art. 11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta (30) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- quote sociali.

Art. 13

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

E' ammessa deroga ai termini di cui sopra in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 14

Il Bilancio potrà prevedere la costituzione e l'incremento di un Fondo di Riserva.

L'eventuale residuo attivo di Bilancio sarà utilizzato per perseguire i fini sociali.

Scow

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 15

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Sindaci Revisori.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale e siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, affisso presso la sede legale dell'Associazione o inviata per posta elettronica all'indirizzo di ogni socio, almeno dieci giorni prima della convocazione.

Art. 16.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 17.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e/o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci con diritto di voto; e il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti

Art. 18

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo (1/10) dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo
- approva le linee generali del programma di attività
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro quindici (15) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli Organi dirigenti

Art. 21

Le cariche sociali previste dal presente Statuto si intendono a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre (3) anni. È composto da tre (3) membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi od di consulenza, di Commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini soci e non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi deliberati.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
 - il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e in caso di impedimento di questi ne assume le mansioni.
- Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre i Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- deliberare sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art. 27

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo (1/3) dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi (2/3) dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici (15) giorni.

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre (3) membri.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente una (1) volta l'anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei soci membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 29

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 30

Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Presidente

Art. 31

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Organo di controllo (Collegio dei Sindaci Revisori)

Art. 32

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e/o per volontà dell'Associazione. In particolare l'Organo di controllo è obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts)

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

del'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Primo Devis

Revisione legale dei conti

Art. 33

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio

Art. 34

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 35

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scav

Risorse economiche

Art. 36

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Bilancio di esercizio

Art. 37

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo); viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Libri sociali

Art. 39

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo NON occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;

Volontari

Art. 40

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Lavoratori

Art. 41

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 42

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e

Salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle
more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Disposizioni finali

Art. 43

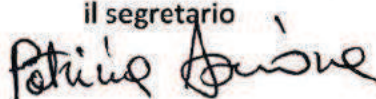
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

il presidente



Stefano Cavallini

il segretario



Patrizia Ascione